LA DIRIGENTE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai decumenti amministrativi":

documenti amministrativi";

VISTO il Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n° 297 recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e sue successive modificazioni

ed integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi", nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai

documenti amministrativi";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza,

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante «Misure per la stabilizzazione della

finanza pubblica» e, in particolare, l'articolo 39;

VISTA la legge del 12.03.1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili,

nonché le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni riunite, n. 4110 del

22.02.2007 e sezione Lavoro, n. 19030 dell'11.09.2007;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n° 124 recante disposizioni urgenti in materia di

personale scolastico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante

«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa»;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 35-ter che ha introdotto il "Portale unico del reclutamento" ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici, e l'articolo 38, in merito all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei loro familiari non aventi

la cittadinanza di uno Stato membro;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione

dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205;

VISTO

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

VISTO

l'art. 3 c. 123 della L. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'art. 1, c. 2, della L. 407/98;

VISTO

VISTO

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" ed in particolare l'articolo 678, comma 9, e l'articolo 1014, comma 1; il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'articolo 8, comma l;

VISTA

la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, concernente «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133»;

VISTO

il D. L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito in Legge 26 maggio 2016, n. 89 ed al D.M. 22/06/2016 n.496, recanti disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca:

VISTO

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati; il degreto logicativo 13 aprile 2017, p. 50, recento «Pierdine, adequamento e

VISTO

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione; sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'articolo 13;

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo;

VISTO

il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1;

l'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID- 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

VISTO

l'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante

VISTO

VISTO

"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che prevede la proroga dell'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione 30 luglio 2021, n. 242, recante «Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»;

VISTO

il DM 21 luglio 2022 n. 188, recante "Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228";

VISTO

l'articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";

VISTO

il D.M. del 15.06.2023, n. 119 avente ad oggetto "Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.";

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 20 novembre 2023, relativo all'integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e scienze;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente;

VISTO

il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lettera a);

VISTA

l'O.M. del 16 maggio 2024, n. 88, recante «Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo», così come modificata e integrata;

VISTO

il DM 6 giugno 2024, n. 111 avente ad oggetto "Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c) bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56";

VISTO

il D.M. n. 26 del 19/02/2025 relativo alla "Costituzione degli elenchi aggiuntivi delle graduatorie per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024"

VISTI

i decreti di questo Ufficio, prot. n. 2442 del 22/07/2025 e Prot. n. 2569 del 1° agosto 2025 con i quali, rispettivamente, sono state pubblicate e successivamente diffuse, con modifiche in autotutela, le GPS della Provincia di Lucca valide per l'anno scolastico 2025/2026, per ogni ordine e grado di scuola di cui all'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 nonché i relativi elenchi aggiuntivi di I fascia;

VISTA

la Circolare ministeriale, AOODGPER prot. n. 157048 del 9/07/2025, avente ad oggetto "Anno scolastico 2025/2026 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.";

VISTO

l'articolo 14, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha esteso fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

CONSIDERATO

che, pertanto, anche per l'anno scolastico 2025/2026, è prevista una procedura straordinaria di reclutamento sui posti di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dei docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno e nei relativi elenchi aggiuntivi;

VISTE

le disponibilità presenti nella provincia di Lucca per le classi di concorso cui sono destinati posti per assunzioni sopra richiamate;

VISTE CONSIDERATO

le istanze pervenute e le preferenze espresse dai docenti aspiranti all'incarico; che il proprio precedente decreto Prot. n. 2571 del 1° agosto 2025, con il quale erano stati individuati aspiranti presenti in I fascia GPS per supplenze annuali finalizzate al ruolo su Posto di Sostegno, è stato annullato con efficacia retroattiva dal provvedimento n. 2611 del 05/08/2025, pubblicato in pari data;

DISPONE

Art. 1)

Sono individuati quali destinatari dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, a decorrere dallo 01.09.25 fino al 31.08.2026, i docenti indicati nell'elenco allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante.

Art. 2)

I Dirigenti Scolastici procederanno alla stipula dei contratti. Procederanno, altresì, al momento della presa di servizio o, comunque, tempestivamente alle verifiche concernenti i titoli dichiarati in sede di domanda per l'inserimento nelle GPS dei candidati nominati, a norma dell'art. 8 commi 7 e ss dell'O.M. n. 88/2024.

Art. 3)

I docenti così individuati, a seguito della positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e di giudizio positivo relativamente alla lezione simulata, saranno assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato, nella medesima istituzione scolastica.

Art. 4)

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, punto 3-quater, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazione dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, l'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni. La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito.

Art. 5)

I candidati risultati assegnatari di una sede scolastica dovranno, pertanto, esprimere la volontà di accettare servendosi di una specifica funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile da un apposito link contenuto nella lettera di notifica dell'assegnazione; in assenza della suddetta accettazione, espressa esclusivamente attraverso le modalità sopra riportate, i candidati saranno considerati rinunciatari. Le comunicazioni di accettazione presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione;

Art. 6)

"L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica di cui al primo periodo comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento". A norma dell'articolo 4, comma 3, del Decreto ministeriale, la medesima preclusione al conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto, è determinata dall'assegnazione della sede, a prescindere dall'eventuale rinuncia alla stessa; pertanto, i docenti cui sia stata assegnata una sede nell'ambito della presente procedura non avranno titolo al conferimento di alcun tipo di supplenza, neppure sulla base dei cosiddetti "interpelli" disciplinati dall'articolo 13, comma 23, dell'Ordinanza ministeriale, né potranno accedere alla procedura di conferma su posto di sostegno di cui al punto 2 della nota AOODGPER prot. n. 157048 del 9/07/2025.

Art. 7)

La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno.

La pubblicazione del presente decreto è effettuata mediante il sito istituzionale di questo Ufficio, sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge ed è altresì trasmesso ai Dirigenti Scolastici per i conseguenti adempimenti di propria competenza.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall' ordinamento.

LA DIRIGENTE Marta CASTAGNA

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI Al Sito Web – SEDE